

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche del Regolamento Emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIPs

17 dicembre 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Motivazioni e obiettivi del provvedimento

Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 - recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari" - ha previsto modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito "TUF"), consistenti in sintesi, per quanto riguarda la disciplina concernente i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIPs"), nell'abolizione dell'obbligo di notifica preventiva alla Consob del documento contenente le informazioni chiave ("KID"), sia delle versioni iniziali sia di quelle riviste¹.

Il nuovo art. 4-sexies, comma 5, del TUF, come riformulato dall'art. 1 del d.lgs. n. 165/2019, ha delegato alla Consob il compito di individuare, con proprio regolamento, adottato sentita l'IVASS, "ai fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati".

L'intervento normativo posto in essere dal d.lgs. n. 165/2019 nella materia in esame ha reso necessario, nell'ottica di evitare soluzioni di continuità anche rispetto alle attività di vigilanza della Consob, prevedere nell'art. 8 del citato decreto un regime transitorio che àncora l'applicabilità della nuova disciplina in tema di accesso ai KID dei PRIIPs all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'art. 4-sexies, che la Consob è chiamata ad adottare "ai fini dell'esercizio delle competenze di vigilanza ... secondo principi di proporzionalità e semplificazione, anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per

_

¹L'obbligo di notifica preventiva alla Consob del KID, gravante sugli ideatori e sui distributori di PRIIPs, era stato introdotto nel TUF agli artt. 4-*sexies*, comma 2, lett. *c*), e 4-*decies*, a seguito dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. "Regolamento PRIIPs"), avvenuto con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224.



l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"². Il citato art. 8 prevede, infine, che "nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5".

Il comma 2-bis dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto nell'ambito della legge 17 luglio 2020, n.77, di conversione del suddetto decreto, ha previsto che la disciplina in esame contenuta nel TUF vigente *ante* d.lgs. n. 165/2019 e la relativa normativa regolamentare adottata dalla Consob continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

Dal nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 165/2019 discende la necessità di modificare il Capo IV-bis ("Disposizioni riguardanti i PRIIPs") del Regolamento Emittenti - contenuto nella Parte II ("Appello al pubblico risparmio"), Titolo I ("Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari") - nonché di prevedere, attraverso apposite Istruzioni operative, nuove modalità di accesso ai KID rispetto a quelle attualmente stabilite nelle "Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs" pubblicate il 27 dicembre 2017, sulla base del regime di notifica preventiva alla Consob dei KID dei PRIIPs previsto nel TUF *ante* d.lgs. n. 165/2019.

2. Descrizione dell'intervento regolamentare

Al fine di assicurare piena coerenza con il nuovo quadro normativo delineatosi nel TUF a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 165/2019, sono stati modificati gli artt. 34-bis.1 e 34-bis.2 del Regolamento Emittenti e sono state adottate nuove Istruzioni operative concernenti le modalità di accesso da parte della Consob ai KID dei PRIIPs e ai relativi dati strutturati.

La modifica apportata all'art. 34-*bis*.1 non è stata sottoposta a consultazione in quanto è intervenuta soltanto sulla definizione di "KID" al fine di tener conto delle modifiche apportate al TUF dal d.lgs. n. 165/2019.

Il successivo art. 34-bis.2, così come modificato, invece:

individua negli ideatori di PRIIPs i soggetti tenuti agli adempimenti ivi previsti (comma 1);

- sancisce l'obbligo di rendere accessibili elettronicamente alla Consob i KID dei PRIIPs attraverso modalità specificate dalla Consob con apposite Istruzioni operative (comma 1), prima dell'avvio della commercializzazione (comma 2);
- estende l'obbligo di cui al comma 1 anche alle versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del Regolamento delegato (UE) 2017/653 (comma 3).

-

² Poiché il d.lgs. n. 165/2019 è stato pubblicato il 9 gennaio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 24 gennaio 2020, l'adozione da parte della Consob delle previste misure regolamentari volte a disciplinare modalità di accesso ai documenti alternative alla notifica dei KID, sarebbe dovuta intervenire entro il 22 luglio 2020.



Il documento con cui sono state sottoposte alla consultazione del mercato le modifiche regolamentari di cui sopra ha avuto ad oggetto anche le Istruzioni operative attraverso le quali gli ideatori di PRIIPs sono tenuti a rendere accessibili elettronicamente alla Consob i KID e i dati strutturati relativi ai PRIIPs oggetto di commercializzazione.

Contestualmente all'emanazione della delibera modificativa del Regolamento Emittenti, viene, altresì, emanata, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, la delibera con la quale si sancisce l'obbligo per gli ideatori di mettere a disposizione dell'Autorità di vigilanza i dati strutturati sui PRIIPs oggetto di commercializzazione in Italia, rinviando alle Istruzioni operative per la specifica individuazione di tali dati e delle modalità di assolvimento di siffatto obbligo.

Le Istruzioni operative, a cui espressamente rinvia l'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, per quanto concerne le modalità di accesso da parte della Consob ai KID dei PRIIPs e l'art. 2 della delibera adottata ex art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, per quanto riguarda la richiesta agli ideatori di rendere disponibili all'Autorità i dati strutturati relativi ai prodotti, vengono adottate contestualmente all'adozione delle citate delibere.

Come ampiamente specificato nel documento di consultazione, la Consob nell'individuare le modalità attraverso le quali rendere accessibili elettronicamente i KID e i dati strutturati ha perseguito l'obiettivo di contemperare le esigenze di vigilanza dell'Autorità con l'esigenza di contenimento degli oneri a carico dei soggetti vigilati contemplata dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF.

Nello specifico, nelle Istruzioni operative è stato previsto un processo di acquisizione dei KID e dei dati strutturati secondo i seguenti passaggi:

- registrazione formale del soggetto vigilato presso la Consob;
- messa a disposizione dei KID (in formato PDF) e dei dati strutturati (in formato XML) da parte dell'ideatore nella propria area riservata all'interno del server SFTP della Consob prima dell'avvio della commercializzazione oppure pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato;
- acquisizione, eseguita dalla Consob mediante un processo automatico, dei KID e dei dati strutturati dal soggetto vigilato nel server SFTP.

A tale processo di acquisizione dei KID e dei dati strutturati è stato affiancato, al fine di venire incontro alle esigenze di semplificazione emerse dalla consultazione, un ulteriore sistema con "interfaccia web" che consentirà agli ideatori di PRIIPs di non provvedere ad alcuno sviluppo informatico nell'adempimento degli obblighi in esame. Tale modulo web interattivo, sviluppato *ad hoc*, azzera gli oneri di sviluppo informatico a carico degli ideatori, consentendo loro di comunicare il KID e i relativi dati strutturati tramite Internet senza necessità di sviluppare o di dotarsi di alcun software.

Tale modalità di acquisizione da parte della Consob dei KID e dei dati strutturati, alternativa rispetto alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati nel server SFTP della Consob, sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2022, come indicato nelle Istruzioni operative.



II ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Nel periodo compreso tra il 30 luglio e il 30 settembre 2020 la Consob ha sottoposto alla consultazione del mercato le proposte di modifica al Regolamento Emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIPs ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF e dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019 e la conseguente adozione di nuove Istruzioni operative.

1. Stakeholder mapping

Di seguito, sono riportati i soggetti che hanno fornito le loro osservazioni³.

Soggetto	Categoria	Settore
ABI	Associazione	Banche
(Associazione Bancaria		
Italiana)		1 0
ACEPI	Associazione	prodotti finanziari
(Associazione Italiana Certificati e Prodotti		
Certificati e Prodotti d'Investimento)		
AIBE	Associazione	Banche
(Associazione Italiana Banche		
Estere)		
ANIA	Associazione	assicurazioni
(Associazione Nazionale fra le		
Imprese Assicuratrici)		
ASSOGESTIONI	Associazione	risparmio gestito
(Associazione del Risparmio		
Gestito)		
ASSOSIM	Associazione	intermediari
(Associazione Intermediari		finanziari
Mercati Finanziari)	C ₄ 1' 1 1	,
D'Argenio Polizzi e Associati	Studio legale	osservatore
Studio Legale (DPA)	Chudia lacala	
Studio Legale Associato in Associazione con Clifford	Studio legale	osservatore
Chance Con Cintoru		
Gruppo Unipol S.p.A.	Assicurazione	prodotti assicurativi

Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it.

2. Esiti della consultazione

_

³ Un partecipante alla consultazione ha chiesto che il proprio contributo sia mantenuto riservato e non divulgato presso il pubblico.



Di seguito, vengono sintetizzate le principali tematiche poste in evidenza dai rispondenti alla consultazione e le relative valutazioni svolte dalla Consob⁴; per una completa disamina dei contributi resi dai rispondenti, si rinvia alla sottostante tabella (*cfr.* allegato 1).

2.1. <u>La delega regolamentare conferita alla Consob dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF e la</u> richiesta di dati strutturati

Osservazioni

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno espresso un giudizio positivo sulla modalità tecnica proposta nel documento di consultazione e nelle Istruzioni operative per la messa a disposizione dei KID in formato PDF nel server SFTP predisposto dalla Consob, ritenendola fattibile e poco onerosa, mentre altri rispondenti hanno chiesto di prevedere l'accesso da parte della Consob a specifiche piattaforme IT ove sono già accessibili i KID, oppure di riconoscere la possibilità per i *manufacturer* degli OICR di continuare ad inviare il solo KID in formato PDF tramite un indirizzo di posta elettronica.

Inoltre, è stato sottolineato che le disposizioni poste in consultazione non sembrano in linea con quanto previsto dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, come modificato dal d.lgs. n. 165/2019, che circoscrive i poteri regolamentari conferiti alla Consob all'accesso ai KID dei PRIIPs. Invece, nelle Istruzioni operative sottoposte a consultazione viene posto in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di rendere accessibili all'Autorità di vigilanza non solo le singole informazioni presenti nel KID ma anche altri dati/informazioni inerenti i PRIIPs oggetto di commercializzazione che in molti casi non sono nella pronta disponibilità dell'ideatore. Secondo i partecipanti alla consultazione, la nuova disciplina, richiedendo la messa a punto di una serie di onerosi sviluppi IT, contraddice i principi previsti dalla norma primaria di proporzionalità, semplificazione e contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e determina uno svantaggio concorrenziale in capo agli ideatori operanti in Italia.

Un partecipante alla consultazione ha obiettato che la previsione di obblighi informativi relativi ai dati strutturati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea sui PRIIPs determina un'ingiustificata violazione del divieto di *gold plating* nei confronti del Regolamento PRIIPs emanato allo scopo di creare "obblighi uniformi" in termini di informazioni chiave sui PRIIPs.

Valutazioni

•

Le nuove modalità di accesso ai KID dei PRIIPs individuate dalle Istruzioni operative sottoposte a consultazione sono pienamente in linea con la delega regolamentare conferita alla Consob dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF in quanto, prevedendo, al posto dell'invio alla Consob del KID in formato PDF attraverso un sistema di posta elettronica certificata, la messa a disposizione del KID da parte dell'ideatore nella propria area riservata all'interno del server SFTP predisposto dalla Consob, dovrebbero comportare a carico dei soggetti tenuti costi di adeguamento e di implementazione contenuti. Inoltre, le nuove modalità di accesso ai KID risultano coerenti anche con il disposto dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019, secondo il quale la Consob adotta le predette misure regolamentari "secondo principi di proporzionalità e semplificazione, anche

⁴ Nella presente Relazione illustrativa sono riportati e commentati esclusivamente quei contributi attinenti all'oggetto della consultazione, con esclusione di quelli che esulano dall'oggetto della consultazione.



prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza".

Pertanto, sul punto si ritiene di confermare quanto sottoposto alla consultazione, relativamente all'obbligo di rendere accessibile alla Consob il KID dei PRIIPs all'interno del server SFTP dell'Autorità.

Come già detto nel paragrafo I.2, a partire dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di rendere accessibile alla Consob il KID potrà essere assolto anche mediante il ricorso al modulo web interattivo che, soprattutto per gli ideatori che elaborano KID in modo occasionale, può costituire una semplificazione degli oneri loro imposti, del tutto coerente con quanto previsto dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF e dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019. Per tale ragione siffatta modalità è stata prevista anche con riferimento alla messa a disposizione dei dati strutturati.

In aggiunta, nelle Istruzioni operative, è stata specificatamente disciplinata la possibilità di delegare a soggetti terzi gli adempimenti degli obblighi in esame, in tal modo permettendo agli ideatori di avvalersi di *data provider* esterni, che sono già destinatari di flussi informativi coerenti con le richieste di dati strutturati previste dalla Consob.

Relativamente all'obbligo di rendere accessibili alla Consob i dati strutturati relativi al prodotto, desumibile dalle citate Istruzioni operative, si rappresenta che tale richiesta costituisce esercizio, da parte dell'Autorità, del potere di vigilanza informativa di cui all'art. 6-bis, comma 4, lett. a), del TUF, richiamato, per quanto concerne la vigilanza sui PRIIPs, dal comma 2-bis dell'art. 4-sexies del TUF. Al fine di rendere evidente tale circostanza, viene adottata una delibera ad hoc nella quale è sancito l'obbligo di rendere accessibili alla Consob i dati strutturati dei PRIIPs commercializzati in Italia attraverso modalità elettroniche individuate con Istruzioni operative.

Relativamente, infine, alla ritenuta violazione del divieto di *gold plating*, si rappresenta che scopo della regolamentazione sui PRIIPs è quello di creare regole comuni in materia di trasparenza nei confronti degli investitori in modo da armonizzare il formato e il contenuto dei KID e garantire un omogeneo livello di tutela degli investitori all'interno dell'Unione. Gli obblighi informativi che, invece, rilevano in questa sede vanno adempiuti nei confronti della Consob, quale Autorità nazionale competente, insieme all'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 1, del TUF e la loro imposizione rientra nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine di cui la Consob è investita ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 2-bis. Per tali ragioni non si ravvisa alcuna violazione del divieto di *gold plating*.

2.2. Osservazioni in merito ai campi dei dati strutturati

Osservazioni

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha formulato osservazioni sui dati strutturati previsti nelle Istruzioni operative.

In generale, è stato chiesto di eliminare i riferimenti ai *template* europei (EMT/EPT), avendo avuto tali tracciati un'applicazione variegata sul mercato, in considerazione della loro origine di natura



privata: a riprova di ciò, il fatto che gli ideatori di PRIIPs finora hanno adottato in misura molto limitata gli standard EPT/CEPT, preferendo ricorrere all'uso dell'EMT.

Inoltre, è stato evidenziato che i dati presenti nel KID sono già disponibili in formato XML in quanto sono oggetto di scambio tramite apposite piattaforme originate dall'iniziativa privata, che provvedono a pubblicare i KID (ad esempio, è stato espressamente menzionato il caso della piattaforma denominata "*RegExchange*").

Tale evidenza, che conferma la disponibilità dei dati in formato *machine readable* presso i *manufacturer*, è stata segnalata al fine di chiedere l'eliminazione degli ulteriori campi previsti dal documento di consultazione non direttamente discendenti dal KID. Si fa riferimento, in dettaglio, ai seguenti campi non presenti nel KID:

- la tipologia di PRIIP e la tipologia di dettaglio di PRIIP;
- la misura della leva finanziaria:
- la categoria del prodotto, l'Indicatore di rischio di credito e l'Indicatore di rischio di mercato.

Sono stati, altresì, richiesti chiarimenti sulle modalità di compilazione di taluni campi, soprattutto relativamente a specifiche tipologie di prodotti, quali gli *Exchange Trade Derivatives*, i derivati OTC e gli IBIP MOP.

Infine, è stata evidenziata la difficoltà di compilazione dei campi di tipo descrittivo relativi agli obiettivi di investimento e al *target market*.

Valutazioni

Tenuto conto delle osservazioni pervenute e al fine di ridurre l'onere di implementazione per i destinatari della nuova disciplina, le Istruzioni operative sono state modificate nel modo seguente:

- sono stati eliminati i riferimenti ai template europei;
- sono stati eliminati alcuni dati strutturati non presenti nel KID o di difficile gestione secondo i partecipanti alla consultazione ed è stata prevista la compilazione su base facoltativa di altri;
- è stato definito un tracciato XML compatibile con quelli già usati, ad esempio, per inviare i dati alle piattaforme che pubblicano i KID ed i relativi dati.

Infine, si rappresenta che, nell'ottica di semplificare la struttura dei documenti operativi e renderne più agevole la comprensione, l'Allegato 2 delle Istruzioni operative (Allegato Tecnico) soggetto ad osservazioni nell'ambito della consultazione è confluito nelle Istruzioni operative, costituendo pertanto un *corpus* unico.



2.3. Tempistica di entrata in vigore

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha chiesto di posticipare (da sei a diciotto mesi) la data di entrata vigore degli obblighi inerenti alla trasmissione dei dati strutturati (1° gennaio 2021), ferma restando la messa a disposizione dei KID a partire dal 1° gennaio 2021 all'interno del server SFTP della Consob o secondo le modalità previste sulla base della previgente versione del TUF. In tal modo verrebbe riconosciuto un congruo lasso temporale per la predisposizione degli sviluppi procedurali e tecnologici atti a conformarsi a quanto richiesto in tema di dati strutturati.

Valutazioni

Tenuto conto delle osservazioni pervenute, è stato previsto un regime transitorio in base al quale:

- a) l'obbligo di messa a disposizione del KID in formato PDF all'interno del server SFTP della Consob entra in vigore il 1° gennaio 2021, pur riconoscendo agli ideatori di PRIIPs la possibilità di optare, fino al 31 dicembre 2021, per un regime alternativo, consistente nella notifica preventiva alla Consob dei KID secondo quanto previsto dal regime dettato dalla Consob sulla base del TUF *ante* d.lgs. n. 165/2019 (*cfr.* art. 2 della delibera di modifica del Regolamento Emittenti);
- *b*) l'obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022⁵.

Pertanto, con riferimento al KID, gli adempimenti in esame sono assolti:

- nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), con l'invio dei KID via PEC oppure mediante la messa a disposizione sul server SFTP della Consob;
- a regime (dal 1° gennaio 2022), con la messa a disposizione sul server SFTP oppure mediante interfaccia web.

Con riferimento ai dati strutturati, gli adempimenti in esame decorrono dal 1° gennaio 2022 e sono assolti con la messa a disposizione sul server SFTP oppure mediante interfaccia web.

Il regime transitorio così delineato permette agli operatori di avere a disposizione un congruo lasso temporale per adeguarsi alla nuova disciplina.

2.4. Termine di messa a disposizione del KID nel server SFTP della Consob

È stato evidenziato che nel nuovo art. 34-bis.2 sottoposto a consultazione non è più previsto il vincolo temporale di mettere a disposizione della Consob il KID un giorno prima l'avvio della relativa commercializzazione, coerentemente a quanto stabilito dalla normativa di rango primario che prevede "modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia", non specificando quindi quanto "prima".

.

⁵ Qualora gli ideatori di PRIIPs non si avvalgano della possibilità di trasmettere i KID via PEC nel periodo dal 1° gennaio-31 dicembre 2021, rendendo accessibili i KID secondo il nuovo regime, saranno tenuti a rendere, secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative, anche le informazioni anagrafiche sull'ideatore del PRIIP e le informazioni relative alle modalità di messa a disposizione dei KID (di cui alla delibera adottata ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF) fin dal 1° gennaio 2021.



Tuttavia, nelle Istruzioni operative tale vincolo viene ripristinato. Tale limitazione viene avvertita come eccessivamente onerosa essendo assente negli altri paesi dove è possibile avviare la commercializzazione di nuovi prodotti anche dopo qualche ora dalla relativa ingegnerizzazione. Il rispetto di tale adempimento è inoltre ritenuto poco percorribile soprattutto per i prodotti cosiddetti "on the fly", per i quali è possibile generare un KID definitivo solo nel momento immediatamente antecedente la relativa transazione.

Pertanto, è stato richiesto di eliminare tale limite operativo, lasciando agli ideatori la facoltà di decidere l'anticipo con il quale rendere accessibile alla Consob il KID o le relative versioni aggiornate rispetto all'avvio della commercializzazione o della pubblicazione della nuova versione.

Valutazioni

Si ritiene di accogliere le osservazioni pervenute, eliminando il riferimento temporale in questione dalle Istruzioni operative che in questo modo vengono rese coerenti con le modifiche apportate alla disposizione regolamentare (art. 34-bis.2).

3. Indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione degli atti

La Consob sottoporrà a revisione la delibera di modifica del Regolamento Emittenti in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654/2016. A tal fine, la disciplina sull'accesso ai KID verrà analizzata tenuto conto delle prospettive evolutive in ambito europeo, con particolare riguardo:

- a) alle iniziative di riforma del Regolamento delegato (UE) 2017/653 concernenti le metodologie di determinazione degli indicatori che costituiscono gli elementi informativi chiave presentati nel KID PRIIPs;
- b) alla predisposizione a livello europeo di un unico repository di KID.

Di tali prospettive evolutive si terrà conto anche per verificare nel tempo l'efficacia della delibera adottata *ex* art. 4-*sexies*, comma 2-*bis*, del TUF.

4. Articolato finale del Regolamento Emittenti

Di seguito, si riporta il testo finale degli artt. 34-bis.1 e 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, con evidenziate in barrato/grassetto le modifiche apportate rispetto al testo vigente prima dell'adozione della delibera di cui alla presente Relazione illustrativa.

PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

(...)

TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI



(...)

Capo IV-*bis*Disposizioni riguardanti i PRIIPs

Art. 34-bis.1 (Definizioni)

- 1. Nel presente Capo si intendono per:
- a) "regolamento delegato (UE) 2017/653": il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;
- b) "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 4-decies del Testo Unico 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
- 2. Ai fini del presente Capo valgono le definizioni contenute nel Testo Unico e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Art. 34-bis.2 (Notifica del KID Accesso ai KID da parte della Consob)

- 1. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 decies, commi 1 e 2, del Testo Unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili elettronicamente alla Consob i KID relativi ai prodotti dagli stessi ideati che sono commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio secondo le modalità specificate dalla Consob con apposite istruzioni operative.
- 2. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 decies, comma 1, del Testo Unico cui al comma 1 è assolto almeno il giorno precedente la data di prima dell'avvio della commercializzazione deli prodottoi dall'ideatore del PRIIP o dalla persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi intercorsi.
- 3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilità per inadempimento di tale obbligo. L'obbligo di rendere accessibili elettronicamente alla Consob i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs



commercializzati in Italia si applica anche alle versioni riviste del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

- 4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne dà tempestiva notizia all'ideatore.
- 5. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4 decies, comma 2, del Testo Unico è assolto dall'ideatore del PRIIP al più tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet della versione rivista del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.



Allegato 1: Tabella

	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
La delega regolamentare della Consob e la richiesta di dati strutturati	È stato sottolineato (ABI, ACEPI, UNIPOL Gruppo) che le disposizioni poste in consultazione non sembrano in linea con quanto previsto dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, come modificato dal d.lgs. n. 165/2019, che circoscrive i poteri regolamentari conferiti alla Consob all'accesso ai KID dei PRIIPs. Invece, viene osservato (ABI, ACEPI, AIBE, ASSOSIM, UNIPOL Gruppo) che la disciplina oggetto di consultazione, oltre a prevedere nuove modalità di accesso da parte della Consob ai KID, pone in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di rendere accessibili in formato xml all'Autorità di vigilanza non solo le singole informazioni presenti nel KID, ma anche altre informazioni utilizzate nella produzione del KID e ulteriori informazioni aggiuntive inerenti il PRIIP oggetto di commercializzazione che in molti casi non sono nella pronta disponibilità dell'ideatore anche perché non sono richieste nel template EPT o sono indicate come facoltative. Tali previsioni contraddicono i principi previsti dalla norma primaria di proporzionalità, semplificazione e contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, richiedendo la messa a punto di una serie di onerosi sviluppi IT, e determinano uno svantaggio concorrenziale in capo agli ideatori operanti in Italia. È stato, altresì, osservato (ASSOGESTIONI) che la nuova disciplina sottoposta a consultazione risulta sbilanciata a contemperare più le esigenze di vigilanza della Consob che a contenere gli oneri a carico dei soggetti vigilati, come richiesto dall'art. 4-sexies, comma 5, del	L'art. 4-sexies, comma 5, del TUF conferisce alla Consob la potestà di individuare, con proprio regolamento da adottare sentita l'IVASS, "a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati ()". Le nuove modalità di accesso ai KID dei PRIIPs, come individuate dalle Istruzioni operative sottoposte a consultazione, a cui espressamente rinvia il nuovo art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti (anche esso oggetto di consultazione) sono pienamente in linea con la citata delega regolamentare in quanto, essendosi sostituito l'invio alla Consob del KID in formato PDF attraverso un sistema di posta elettronica certificata con la messa a disposizione del KID da parte dell'ideatore nella propria area riservata all'interno del server SFTP predisposto dalla Consob, dovrebbero comportare a carico dei soggetti tenuti costi di adeguamento e di implementazione contenuti.



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	TUF, imponendo agli ideatori oneri amministrativi e procedurali superiori a quelli previsti dalla normativa attuale.	Inoltre, le nuove modalità di accesso ai KID risultano coerenti anche con il disposto dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019, secondo il quale la Consob adotta le predette misure regolamentari
	Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, è stato chiesto:	"secondo principi di proporzionalità e semplificazione, anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza".
	a) di prevedere l'accesso da parte della Consob a specifiche piattaforme IT ove sono già accessibili i KID e ove potrebbero essere rese accessibili alcune delle correlate informazioni strutturate secondo modalità da concordare con i manufactures interessati e i provider coinvolti (ACEPI, AIBE, ASSOSIM);	Pertanto, sul punto si ritiene di confermare quanto sottoposto alla consultazione, relativamente all'obbligo di rendere accessibile alla Consob il KID dei PRIIPs all'interno del server SFTP dell'Autorità, in linea anche con quanto in tal senso auspicato da alcuni partecipanti alla consultazione.
	b) il mantenimento del solo obbligo di messa a disposizione dei KID all'interno del server SFTP della Consob e la rimozione degli ulteriori adempimenti informativi relativi ai c.d. dati strutturati (ABI, UNIPOL Gruppo). Qualora tali adempimenti fossero introdotti, viene proposto (UNIPOL Gruppo) di limitare i dati da fornire attraverso il file xml ai soli dati contenuti nei tracciati EPT e EMT, unitamente alle informazioni chiave già contenute e desumibili nei KID, o di limitarli esclusivamente a quelli previsti per il contenuto del KID nel Regolamento PRIIPs (ACEPI);	A tale processo di acquisizione dei KID è stato affiancato, al fine di venire incontro alle esigenze di semplificazione emerse dalla consultazione, un ulteriore sistema con "interfaccia web" che consentirà agli ideatori di PRIIPs di non provvedere ad alcuno sviluppo informatico nell'adempimento degli obblighi in esame. Tale modulo web interattivo, sviluppato <i>ad hoc</i> , azzera gli oneri di sviluppo informatico a carico degli ideatori, consentendo loro di comunicare il KID e anche i relativi dati strutturati tramite Internet senza



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	c) il riconoscimento della possibilità per i manufacturers degli OICR di continuare ad inviare il solo KID in formato PDF tramite un indirizzo di posta elettronica, il rinvio della richiesta di informazioni strutturate sul prodotto alla conclusione del processo europeo di revisione della disciplina sui PRIIPs nonché l'eliminazione di informazioni i cui contenuti possono essere reperiti da altri database/informazioni a disposizione della Consob o acquisibili in altri regimi informativi/segnaletici nazionali ed europei (ASSOGESTIONI).	necessità di sviluppare o di dotarsi di alcun software. Tale modalità di acquisizione da parte della Consob dei KID e dei dati strutturati, alternativa rispetto alla messa a disposizione del KID e dei dati strutturati nel server SFTP della Consob, sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2022, come indicato nelle Istruzioni operative. Per quanto, invece, concerne la richiesta di rendere accessibili alla Consob i dati strutturati relativi al prodotto, desumibile dalle citate Istruzioni operative, si chiarisce che tale richiesta costituisce esercizio, da parte dell'Autorità, del potere di vigilanza informativa di cui all'art. 6-bis, comma 4, lett. a), del TUF, secondo cui: "La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può: a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza". Tale potere è espressamente richiamato, per quanto concerne la vigilanza sui PRIIPs, dal comma 2-bis dell'art. 4-sexies del TUF. Al fine di rendere evidente tale circostanza, ad esito della presente consultazione viene emanata una delibera ad hoc nella quale sono adottati gli obblighi di rendere accessibili alla Consob i dati strutturati relativi ai



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
		PRIIPs commercializzati in Italia.
		In merito alle specifiche richieste formulate, si precisa quanto segue:
		a) per quanto riguarda il riconoscimento della possibilità di permettere l'accesso da parte della Consob a specifiche piattaforme IT ove sono già accessibili i KID, richiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, si evidenzia che, allo scopo di tener conto delle diverse configurazioni dei soggetti chiamati agli adempimenti in esame, non si ritiene possibile prevedere un accesso in autonomia da parte della Autorità alle piattaforme in oggetto, in quanto le stesse non sono assoggettabili a obblighi di tipo normativo e quindi ai diversi requisiti, anche di tipo tecnico, che l'Autorità può invece imporre a dei soggetti vigilati. Ferma restando la possibilità per gli ideatori di sfruttare le informazioni già predisposte ai fini della trasmissione a piattaforme private per la messa a disposizione all'Autorità, nelle Istruzioni operative, è stata specificatamente disciplinata la possibilità di delegare a soggetti terzi gli adempimenti degli obblighi in esame, con riferimento alla messa a disposizione sia dei KID sia dei dati strutturati, in tal modo permettendo agli ideatori di avvalersi



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
		anche delle piattaforme private;
		b) nell'ottica di venire incontro alle istanze di semplificazione emerse dalla consultazione con riferimento alle richieste relative ai dati strutturati, si è ritenuto di eliminare alcuni campi e renderne opzionali altri, preservando i campi relativi a dati già presenti nel KID. Sul punto si rinvia alle specifiche modifiche apportate ai singoli campi (<i>cfr. infra</i>);
		c) l'istanza di rinviare la richiesta dei dati strutturati alla conclusione del processo europeo di revisione della disciplina in tema di PRIIPs contenuta nel Regolamento delegato (UE) 2017/653 non è accoglibile. Ciò in quanto, allo stato attuale, le proposte di revisione del citato atto europeo di cui al <i>Consultation Paper</i> del 16 ottobre 2019 (JC n. 63 del 2019) non sono state approvate dai <i>Board</i> delle ESAs secondo quanto risulta dal <i>Final Report</i> JC 66 2020 del 30 giugno 2020 e non sono noti i tempi di eventuali modifiche alla normativa in esame. Con riferimento alla istanza di non richiedere le informazioni i cui contenuti possono essere reperiti da altri <i>database</i> disponibili presso l'Istituto o acquisibili mediante altri registri



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
		informativi tramite il coordinamento con altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, si evidenzia che tali informazioni (informazioni anagrafiche, leva finanziaria) sono state espunte dal tracciato al fine di alleggerire gli oneri per il mercato e quindi anche per i manufacturers degli OICR.
Regime transitorio	In subordine al mancato accoglimento delle osservazioni sopra riportate, considerato che la necessità per gli ideatori di predisporre complessi e onerosi sviluppi procedurali e tecnologici per adempiere ai nuovi obblighi rende impossibile la realizzazione di tutte le misure necessarie entro il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della nuova normativa, è stata evidenziata la necessità di prevedere un periodo transitorio (ASSOGESTIONI) di dodici (ABI, ACEPI, ASSOSIM) o diciotto mesi (AIBE) o fino al 30 settembre 2021 (UNIPOL Gruppo) per permettere agli ideatori di realizzare gli adeguamenti necessari a conformarsi a quanto richiesto relativamente ai dati strutturati, ferma restando la messa a disposizione dei KID a partire dal 1° gennaio 2021 all'interno del server SFTP della Consob (ABI, UNIPOL Gruppo) o secondo le modalità previste sulla base della previgente versione del TUF (ACEPI, AIBE). Altri partecipanti alla consultazione (ANIA e Studio Legale D'Argenio Polizzi Associati) hanno chiesto di prevedere un periodo di implementazione e adeguamento al nuovo sistema della durata di sei mesi (ANIA) o fino al 1° giugno 2021 (Studio Legale D'Argenio Polizzi Associati).	Fermo restando che dal confronto con alcuni <i>player</i> è emerso che tendenzialmente i dati in formato <i>machine readable</i> sono già disponibili presso i <i>manufacturer</i> e sono utilizzati come dati di input per la generazione del KID, si accolgono le richieste avanzate nel corso della consultazione, in coerenza con il principio di proporzionalità. Nello specifico, è stato previsto un regime transitorio in base al quale: a) l'obbligo di messa a disposizione del KID in formato PDF all'interno del server SFTP della Consob entra in vigore il 1° gennaio 2021, pur riconoscendo agli ideatori di PRIIPs la possibilità di optare, fino al 31 dicembre 2021, per un regime alternativo, consistente nella notifica preventiva alla Consob dei KID secondo quanto previsto dal regime dettato dalla Consob sulla base del TUF <i>ante</i> d.lgs. n. 165/2019 (<i>cfr.</i> art. 2 della delibera di modifica del Regolamento Emittenti). Rimane comunque ferma, come indicato nelle Istruzioni operative, la



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
		sistema con "interfaccia web" per la messa a disposizione del KID; b) l'obbligo di rendere accessibili alla Consob le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs si
		applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Qualora, tuttavia, gli ideatori di PRIIPs abbiano deciso di non avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera <i>a</i>) e abbiano quindi reso accessibili i KID sul server SFTP della Consob nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, durante il suddetto periodo saranno comunque tenuti a rendere accessibili alla Consob (secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative) talune delle informazioni di cui alla delibera concernente la richiesta di dati strutturati e informazioni adottata <i>ex</i> art. 4- <i>sexies</i> , comma 2- <i>bis</i> , del TUF (<i>cfr</i> . art. 3 della citata
		delibera). Il regime transitorio così delineato permette agli operatori di avere a disposizione un congruo lasso temporale per adeguarsi alla nuova disciplina.
Divieto di gold plating	È stato obiettato (ACEPI) che la previsione di obblighi informativi relativi ai dati strutturati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea sui PRIIPs determina un'ingiustificata violazione del divieto di gold plating nei confronti del Regolamento PRIIPs emanato allo scopo di creare	Scopo della regolamentazione sui PRIIPs è quello di creare regole comuni in materia di trasparenza nei confronti degli investitori in modo da armonizzare il formato e il contenuto dei KID e garantire un omogeneo livello di tutela degli investitori



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	"obblighi uniformi" in termini di informazioni chiave sui PRIIPs.	all'interno dell'Unione. Gli obblighi informativi che, invece, rilevano in questa sede vanno adempiuti nei confronti della Consob, quale Autorità nazionale competente, insieme all'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 1, del TUF e la loro imposizione rientra nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine di cui la Consob è investita ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 2-bis. Per tali ragioni non si ravvisa alcuna violazione del divieto di gold plating.
La richiesta di dati strutturati ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del TUF	È stata messa in dubbio (ACEPI) la ricostruzione effettuata nel documento di consultazione secondo cui la possibilità di imporre siffatti ulteriori obblighi informativi costituisce esercizio del potere di vigilanza informativa previsto dall'art. 6-bis, comma 4, del TUF, alla luce della prevalenza delle norme speciali e sovraordinate di rango europeo in materia di obblighi informativi sui PRIIPs contenute nel relativo Regolamento, della deroga di competenza a favore del legislatore europeo e dei limiti di ambito soggettivo e oggettivo connessi all'esercizio del potere di cui al menzionato art. 6-bis, che non possono essere aggirati tramite mere istruzioni operative.	La richiesta di rendere accessibili alla Consob i cosiddetti dati strutturati rientra nell'esercizio da parte dell'Autorità del potere di vigilanza informativa di cui all'art. 6-bis del TUF e costituisce oggetto di un'apposita delibera da parte della Commissione da adottarsi ad esito del presente processo di pubblica consultazione. Tale esercizio risulta in linea con la previsione sancita nell'art. 20, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014 che prevede espressamente che le Autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
Applicabilità delle nuove disposizioni ai	È stato chiesto (UNIPOL Gruppo) di chiarire che le nuove modalità di accesso al KID e al file xml si applicano ai PRIIPs	La nuova disciplina si applica ai PRIIPs commercializzati successivamente alla sua entrata in
PRIIPs già		vigore o ai PRIIPs il cui KID abbia subito un



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
commercializzati	vigore delle stesse, nonché agli aggiornamenti dei KID già pubblicati posti in essere dopo tale data.	aggiornamento dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni; in tale ultima circostanza, oltre alla versione rivista del KID, dovranno essere resi accessibili alla Consob i dati strutturati del prodotto di cui alla presente tabella.
Termine di messa a disposizione dei KID	È stato evidenziato (ABI, ACEPI, AIBE, ASSOGESTIONI, ASSOSIM, UNIPOL Gruppo) che nel nuovo art. 34-bis.2 sottoposto a consultazione non è più previsto il vincolo temporale di mettere a disposizione della Consob il KID un giorno prima l'avvio della relativa commercializzazione, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 5, par. 2, del Regolamento PRIIPs e dalla normativa di rango primario che prevede "modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia", non specificando quindi quanto "prima". Tuttavia, nelle Istruzioni operative, laddove si prevede che "Nell'ambito del server SFTP predisposto dalla Consob dovranno essere riportati i dati del prodotto contenuti nel KID, in formato XML, articolati secondo quanto indicato nell'allegato 1, ed il PDF del KID entro il giorno precedente l'avvio della commercializzazione oppure della pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un KID già pubblicato", tale vincolo viene ripristinato ed esteso anche all'adozione degli aggiornamenti dei KID già pubblicati. Tale limitazione viene avvertita (ABI, UNIPOL Gruppo) come eccessivamente onerosa essendo assente negli altri paesi dove è possibile avviare	Si ritiene di accogliere le osservazioni pervenute, eliminando il riferimento temporale in questione dalle Istruzioni operative che in questo modo vengono rese coerenti con le modifiche apportate alla disposizione regolamentare (art. 34-bis.2). Relativamente alle criticità rappresentate da un partecipante alla consultazione (Studio Legale Associato in Associazione con Clifford Chance), si evidenzia che la possibilità di predisporre KID generici è riservata dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 e dalla Q&A n. 4 Derivatives pubblicata dalle ESAs (JC 2017 49) esclusivamente ai Derivati che presentano caratteristiche simili. Pertanto la richiesta non può essere accolta.



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	la commercializzazione di nuovi prodotti anche dopo qualche ora dalla relativa ingegnerizzazione. Il rispetto di tale adempimento è inoltre ritenuto (ASSOSIM) poco percorribile soprattutto per i prodotti cosiddetti "on the fly", per i quali è possibile generare un KID definitivo solo nel momento immediatamente antecedente la relativa transazione.	
	Pertanto, è stato richiesto (ABI , ASSOSIM , UNIPOL Gruppo) di eliminare tale limite operativo, lasciando agli ideatori la facoltà di decidere l'anticipo con il quale rendere accessibile alla Consob il KID o le relative versioni aggiornate rispetto all'avvio della commercializzazione o della pubblicazione della nuova versione.	
	Sul tema è stato osservato (ASSOGESTIONI) che sarebbe più opportuno individuare nell'art. 34- <i>bis</i> .2 del Regolamento Emittenti il momento entro il quale l'obbligo di mettere a disposizione della Consob il KID o la versione rivista dello stesso deve essere adempiuto.	
	Relativamente alla disciplina in esame, sono state evidenziate criticità (Studio Legale Associato in Associazione con Clifford Chance) avuto riguardo, in particolare:	
	a) a quelle categorie di prodotti finanziari, fatti su misura per il cliente, come, ad esempio, i contratti <i>over the counter</i> che sono generalmente regolati da un contratto quadro e da un singolo contratto derivato che di fatto non esiste ancora nel	



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	momento della commercializzazione ma viene concluso solamente nel momento in cui l'ideatore o il distributore del prodotto sottoscrivono la conferma finale del contratto con il singolo cliente; b) ai prodotti derivati o strutturati commercializzati tramite piattaforme elettroniche: prodotti aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche per ciascuna categoria, ma in relazione ai quali il singolo investitore ha la possibilità di scegliere opzioni o caratteristiche specifiche attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione dall'ideatore o dal distributore.	
	Con riferimento a tali tipologie di prodotti, l'ideatore di PRIIP può predisporre il KID finale solo dopo che l'attività di commercializzazione è stata effettivamente avviata e quando l'accordo di massima con il singolo cliente è stato raggiunto o sono state indicate dall'investitore le caratteristiche definitive. Inoltre, l'obbligo di mettere a disposizione il KID relativo ai singoli contratti derivati finali imporrebbe all'ideatore di PRIIPs di mettere a disposizione sulla piattaforma elettronica all'Autorità un numero di KID pari al numero di clienti con cui è stato sottoscritto un contratto finale, numero che potrebbe essere significativo e quindi rappresentare un adempimento costoso ed oneroso in termini di organizzazione e personale.	



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	disciplina alternativa secondo la quale:	
	 a) gli ideatori rendono accessibili alla Consob sulla piattaforma elettronica i KID esemplificativi per ciascuna tipologia, struttura, caratteristica e opzione dei prodotti che saranno commercializzati; b) i KID relativi ai prodotti finali distribuiti agli investitori non sono resi accessibili sulla piattaforma elettronica ma sono forniti ai clienti nonché pubblicati sul sito <i>internet</i> dell'ideatore; c) qualora fossero previste nuove strutture o caratteristiche dei prodotti da commercializzare in Italia o modifiche di strutture o tipologie di prodotti esistenti, l'ideatore predispone e rende accessibile alla Consob un nuovo KID esemplificativo o un KID esemplificativo modificato. 	
	Diversamente, qualora fosse mantenuto l'obbligo di rendere accessibile un giorno precedente l'avvio della commercializzazione il KID relativo al singolo prodotto definitivo, si impedirebbe agli ideatori di PRIIPs di fornire in Italia tali tipologie di prodotto, riducendo l'offerta di prodotti destinata agli investitori <i>retail</i> italiani.	
Riferimento ai template europei EPT/CEPT/EMT in merito ai dati strutturati	di consultazione relativamente alla circostanza che molti dei dati	In accoglimento della richiesta, si è ritenuto di eliminare i riferimenti ai <i>template</i> EPT/EMT/CEPT, come meglio dettagliato in seguito.



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	un'applicazione variegata sul mercato, in considerazione della loro origine di natura privata: a riprova di ciò, il fatto che gli ideatori di PRIIPs finora hanno adottato in misura molto limitata gli standard EPT/CEPT, preferendo ricorrere all'uso dell'EMT. Alla luce di tali considerazioni è stato chiesto (ABI) di eliminare nelle Istruzioni operative i riferimenti alle risorse rese disponibili da FinDaTex. Nello stesso senso, un altro partecipante alla consultazione (ASSOGESTIONI), con particolare riferimento ai fondi, ha evidenziato che l'EPT e il CEPT potrebbero non essere utilizzati da tutte le SGR perché la loro predisposizione dipende dalle scelte effettuate dalle imprese di assicurazione per assolvere alle disposizioni del Regolamento PRIIPs nell'ambito dell'offerta di un PRIIP con un'opzione di investimento sottostante rappresentata da un OICR. Inoltre, la predisposizione del CEPT è soggetta ad accordi bilaterali tra SGR e imprese di assicurazione che offrono MOPs, in quanto, a differenza dell'EPT - che stabilisce un contenuto minimale di informazioni che le SGR possono fornire gratuitamente alle imprese di assicurazioni – contiene un data-set di informazioni più ampio.	
Informazioni anagrafiche da comunicare indicate nel par. 1 delle Istruzioni operative	Con riguardo a quanto previsto nelle Istruzioni operative di comunicare, in fase di registrazione, le unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati e il nome e cognome del Responsabile della funzione Amministrazione (o soggetto con funzioni analoghe all'interno del soggetto vigilato) nonché l'indirizzo email e il numero telefonico (cd Riferimento Amministrazione), è stato chiesto (ASSOGESTIONI e ASSOSIM) di limitare la richiesta al nome	Non si accolgono le osservazioni, in quanto le informazioni richieste in merito alle unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati sono essenziali ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza successive all'acquisizione dei KID. Inoltre, la funzione Amministrazione è stata citata in continuità



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	del responsabile della funzione Amministrazione interna al soggetto vigilato, ovvero di indicare un unico referente per ciascun <i>manufacturer</i> quale <i>entry point</i> per le richieste relative ai KID.	con la delibera Consob n. 17297/2010. Si mantengono pertanto le previsioni in questione che sono state inserite nella delibera adottata <i>ex</i> art. 4- <i>sexies</i> , comma 2- <i>bis</i> , del TUF.
	È stato altresì evidenziato (ABI) che la denominazione "Amministrazione" può rinviare a funzioni aziendali non coinvolte nella redazione del KID ed è un'informazione non prevista dal KID. Inoltre, è stato affermato (ASSOSIM) che l'onere di verifica annuale da parte dell'intermediario delle informazioni fornite in sede di registrazione risulta eccessivo, ed è stato proposto di sostituirlo con un obbligo di informare l'Autorità delle eventuali modifiche.	Nell'ambito di tale delibera si evince che è possibile delegare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi informativi, ferma restando la responsabilità in capo al soggetto ideatore in merito alla correttezza delle informazioni trasmesse. Dal riconoscimento di tale possibilità, richiesta da un partecipante alla consultazione, è disceso l'obbligo per gli ideatori di PRIIPs, non contemplato nelle Istruzioni operative sottoposte a consultazione, di precisare l'eventuale coinvolgimento di fornitori di servizi nell'ambito del processo e di comunicarne i relativi dati identificativi e di contatto.
	Infine, è stato chiesto (AIBE) di riconsiderare le informazioni da rendere disponibili in merito agli ideatori ai sensi delle Istruzioni operative ammettendo la possibilità per gli ideatori di avvalersi di soggetti terzi nell'adempimento di tali obblighi.	Infine, è stato accolto il suggerimento di ASSOSIM di prevedere una comunicazione solo in caso di modifiche delle informazioni anagrafiche fornite in sede di registrazione.
Co-manufacturer – integrazione dell'art. 34-bis.2, comma 2	È stato chiesto (ABI) di integrare l'art. 34-bis.2 al fine di disciplinare l'ipotesi in cui ci sia la presenza di più co-ideatori, in modo da eliminare incertezze sull'identità del soggetto su cui grava l'obbligo di predisporre l'informativa richiesta dalla	Gli obblighi riportati nelle Istruzioni operative insistono in capo all'ideatore indicato nel KID, secondo quanto previsto all'art. 1, par. 1, lett. <i>b</i>), del



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	Consob, avendo cura di specificare le modalità con cui è individuato l'ideatore che assume l'obbligo.	Regolamento delegato (UE) 2017/653. La richiesta non può essere accolta, in quanto non è prevista dalla regolamentazione europea la possibilità di indicare nel KID più soggetti. Rimane ovviamente fermo quanto stabilito dalla Direttiva delegata (UE) 2017/593 (MiFID II) in tema di <i>Product Governance</i> , con particolare riguardo alla disciplina dei rapporti e delle responsabilità in caso di soggetti diversi che partecipano alla strutturazione del prodotto (<i>co-manufacturing</i>).
Lingua del KID	È stata chiesta (ABI) conferma che gli obblighi di messa a disposizione sono relativi solo ai KID in lingua italiana.	In continuità con quanto avviene nell'ambito dell'attuale regime, la messa a disposizione dei KID riguarda i KID in lingua italiana.
Delega per la trasmissione dei KID	È stato sostenuto (ABI) che la previsione di cui all'art. 34-bis.2 non consente più di avvalersi dell'intermediario distributore per la trasmissione alla Consob del KID del PRIIP commercializzato in Italia.	Le Istruzioni operative disciplinano specificatamente la possibilità da parte del <i>manufacturer</i> di avvalersi di un soggetto terzo per rendere accessibili alla Consob i KID, nel quadro della disciplina generale sulla delega. In base a quanto previsto nelle Istruzioni operative, la delega a soggetti terzi deve necessariamente riguardare la messa a disposizione sia del KID sia dei dati strutturati.
KID relativi a strumenti derivati – richiesta dati	È stato sostenuto (ABI e ASSOSIM) che l'attuale formulazione delle Istruzioni operative di cui all'Allegato 1 non sembrerebbe in linea con la prassi in uso da parte degli ideatori di derivati	La prassi operativa di redigere dei KID generici per i derivati OTC è consentita alla luce della Q&A n. 4



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
strutturati di cui all'Allegato 1 alle Istruzioni operative	OTC che consiste nella redazione di KID generici, relativi a una classe o a un insieme omogeneo di strumenti derivati. E ciò in quanto i KID esemplificativi per categoria di strumento derivato OTC, differenziati per alcuni parametri (scadenza, sottostante, <i>strike</i> , ecc), sono notificati in modo aggregato, tramite un unico file compresso relativo a tutti i KID esemplificativi della medesima categoria di strumento derivato. Siffatta modalità operativa non appare compatibile, a giudizio delle associazioni di categoria indicate, con le nuove Istruzioni operative. Ciò premesso, i partecipanti alla consultazione chiedono di riformulare le Istruzioni confermando l'idoneità della prassi in uso per i KID riferiti a famiglie di strumenti derivati OTC omogenei tra loro.	Derivatives pubblicata dalle ESAs (JC 2017 49). Ciò posto, dal punto di vista operativo, le Istruzioni operative prevedono di mettere a disposizione dell'Autorità un unico file in formato compresso contenente il KID, che quindi può essere anche il KID generico relativo ad una classe o a un insieme di Derivati OTC e i dati strutturati in formato .xml relativi alla singola emissione. Non è prevista la possibilità di definire un unico zip contenente più KID e più XML per questo tipo di prodotti.
Richiesta di un flusso di dati strutturati specifico per gli OICR	strutturato specifico per gli OICR in considerazione delle loro specificità.	In considerazione del fatto che in merito ai dati strutturati si è ritenuto di eliminare alcuni campi, renderne opzionali altri, con eventuali specifiche sulle modalità di compilazione per gli OICR, si ritiene l'osservazione sostanzialmente accolta. Sul punto si rinvia alle specifiche modifiche apportate ai singoli campi (<i>cfr. infra</i>).
Tempistica di invio del file a seguito di <i>feedback</i> negativo,	l'espressione "tempi brevi" utilizzata nell'ambito del par. 4	Si accoglie l'osservazione, nell'ambito dell'Allegato 2 delle Istruzioni operative la frase in questione è stata dettagliata, aggiungendo "e comunque non oltre



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
come previsto nel par. 4 dell'Allegato 2 alle Istruzioni operative	caso in cui sia presente un feedback di tipo "negativo", l'ideatore deve correggere tempestivamente l'errore e re-inviare il file archivio "zip" in tempi brevi".	3 giorni lavorativi". Infine si rappresenta che, nell'ottica di semplificare la struttura dei documenti operativi e renderne più agevole la comprensione, l'Allegato 2 delle Istruzioni operative (Allegato Tecnico) soggetto ad osservazioni nell'ambito della consultazione è confluito nelle Istruzioni operative, costituendo pertanto un corpus unico.
Controllo coerenza tra informazioni contenute nel file xml e quelle riportate nel KID ed "ambiente" di <i>test</i>	È stato chiesto (ANIA) se il sistema effettui controlli di coerenza tra le informazioni contenute nel file xml e quelle riportate nel KID. In caso affermativo è stato chiesto di prevedere un "ambiente" di <i>test</i> nel quale l'impresa possa verificare tale coerenza preventivamente all'invio ufficiale. È stato inoltre chiesto (Studio Legale D'Argenio Polizzi Associati) di prevedere un "ambiente di <i>test</i> " in cui effettuare in anticipo i controlli diagnostici che verranno effettuati dai sistemi Consob e che genereranno <i>feedback</i> XML come indicato nell'Allegato 2 delle Istruzioni operative.	Non è prevista la predisposizione di un "ambiente" di <i>test</i> nel quale l'impresa possa verificare la coerenza tra le informazioni contenute nel file xml e quelle riportate nel KID preventivamente all'invio ufficiale. È invece prevista la predisposizione di un "ambiente di <i>test</i> " nell'ambito del quale è possibile effettuare dei <i>test</i> in merito alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, con la relativa generazione di <i>feedback</i> XML, preventivamente all'avvio della trasmissione ufficiale dei dati.
Informazione "Vers" prevista nel par. 5 dell'Allegato 2 alle Istruzioni operative	Relativamente alla previsione contenuta nel par. 5 dell'Allegato 2 alle Istruzioni operative, è stata chiesta (ANIA) conferma che il numero progressivo della versione del file zip debba aumentare solo in caso di correzione di errori e non per nuove edizioni dello	Si conferma quanto riportato nell'ambito dell'osservazione.



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	stesso prodotto.	
Informazione "Date" prevista nel par. 5 dell'Allegato 2 alle Istruzioni operative	È stato chiesto (ANIA) di prevedere il mantenimento della data di prima trasmissione del file "zip" qualora la nuova comunicazione avvenisse il giorno successivo rispetto alla trasmissione del <i>feedback</i> .	L'osservazione è accolta.
Caso di <i>update</i> su di un prodotto due volte nella stessa giornata	È stato chiesto (ANIA) di prevedere una modalità per distinguere dal nome file che vengano consegnati nella stessa giornata per più <i>update</i> avvenuti su di uno stesso prodotto. È stato chiesto (ANIA) di aumentare il numero di versione anche in questo caso.	L'osservazione è ritenuta pertinente in quanto tali file non sarebbero distinguibili dal nome mentre è indispensabile che lo siano; non essendo possibile utilizzare lo stesso "version number", è stato aggiunto nella denominazione del file un ulteriore progressivo numerico.
Comunicazione della chiusura del collocamento di un prodotto	È stato sostenuto (Studio Legale D'Argenio Polizzi Associati) che le modifiche in consultazione non chiariscono se e con quali modalità debba essere comunicata a Consob la cessazione del collocamento di un prodotto. Si chiede di chiarire se, nel caso in cui non sia prevista alcuna comunicazione di cessazione del collocamento, la sospensione/interruzione del collocamento possa risultare, in via di fatto, dalla cessazione del caricamento dei file xml per i dati strutturati e dei file PDF per i KID.	Si conferma che è necessaria una comunicazione specifica nel caso in cui il prodotto non sia più messo a disposizione degli investitori al dettaglio. Tale comunicazione è richiesta per i prodotti con scadenza prefissata richiamati anticipatamente e per i prodotti senza scadenza prefissata per i quali è cessato il periodo di commercializzazione.
Individuazione nel par. 2 delle Istruzioni operative di un		Si specifica che nell'ambito del file xml è prevista la possibilità di definire un solo file per il prodotto multi option che conterrà una sola volta i dati



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
ulteriore campo per identificare gli invii relativi alle informazioni delle singole opzioni	l'impresa debba procedere inviando un file zip contenente le informazioni relative al KID generico e un file zip contenente le informazioni relative alle singole opzioni di investimento. È stato, inoltre, segnalato che nell'Allegato 2 alle Istruzioni operative i file xml e zip relativi alle singole opzioni hanno la stessa nomenclatura del file relativo al KID generico. È stato ritenuto opportuno che nelle Istruzioni operative sia individuata un'ulteriore variabile per identificare gli invii relativi	generali e poi "n" record di dati specifici per le "n" opzioni: ogni record descrive quindi una delle opzioni del prodotto. In tal modo, il file xml è uno solo anche per il KID generico. Il file zip dovrà quindi contenere sia il file xml complessivo, il KID generico e i SID/KID delle singole opzioni. Pertanto, non risulta necessario aggiungere una variabile per identificare le singole opzioni.
Previsione nell'Allegato 2 alle Istruzioni operative di un unico tracciato per tutti i PRIIPs	à alle informazioni delle singole opzioni. È stato chiesto (ANIA) di creare un solo tracciato con un unico schema .xml, eventualmente caratterizzato da campi opzionali o condizionali. Inoltre, è stato chiesto di chiarire se i campi presenti nei 5 flussi richiesti sono sempre caratterizzati dallo stesso dominio e significato.	Si accoglie la proposta, fermo restando che le Istruzioni operative riporteranno comunque tutti i flussi informativi richiesti in modo separato al fine di facilitare la comprensione degli adempimenti, lo schema xml sarà invece unico.
Previsione dell'invio di <i>feedback</i> per l'esito del processo di trasmissione dei dati nell'ambito del par. 4 dell'Allegato 2 alle Istruzioni operative	Qualora la Consob non modificasse l'approccio operativo in consultazione nel senso auspicato dal partecipante alla consultazione (ASSOSIM), è stato chiesto, al fine di ridurre gli oneri a carico degli emittenti, che sia previsto l'invio di un file di <i>feedback</i> per la conferma dell'esito positivo circa l'avvenuta messa a disposizione dei dati (o la segnalazione di eventuale messaggio di errore) a una specifica casella di posta elettronica dell'emittente, evitando che questi debba controllare l'esito del caricamento accedendo direttamente sul server predisposto da	La richiesta non viene accolta in quanto potrebbe risultare comunque più complesso dal punto di vista dei soggetti vigilati monitorare una mail a cui arriverebbero i file di <i>feedback</i> , mentre si ritiene che un collegamento automatico al server SFTP sia di più semplice realizzazione.



	PARTE I DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI	
	CONCERNENTI L'ACCESSO AL KID E AI DATI	
	STRUTTURATI	
Argomento	Osservazioni	Valutazioni
	Consob.	

PARTE II DELLA TABELLA: OSSERVAZIONI SUI CAMPI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE

<u>Campo</u> ⁶	Osservazioni	Valutazioni
OSSERVAZIONI SUI CAMPI REL	ATIVI A TUTTI I PRODOTTI	
CAMPO 2 – VERSIONE	È stato chiesto (ANIA e Studio Legale D'Argenio Polizzi	
	Associati) se sia necessaria una comunicazione in caso di	comunicazione specifica nel caso in cui
(CAMPO 3 PER IBIP - MOP 10 a/	revoca/chiusura del prodotto in caso di IBIP.	il prodotto non sia più messo a
IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	÷	disposizione degli investitori al
	È stato auspicato (ASSOGESTIONI) un cambiamento nella	dettaglio. Tale comunicazione dovrà
	descrizione del campo "prima notifica/aggiornamento", non	essere effettuata non appena possibile e
	essendo la comunicazione una notifica.	comunque non oltre il 30 gennaio di
		ogni anno successivo a quello della data
		di chiusura. La comunicazione in esame

_

⁶ La numerazione del campo si riferisce all'esemplificazione dell'xml per i PRIIPS non IBIP riportati nel relativo foglio di lavoro dell'Allegato 1 alle Istruzioni operative, eventuali numerazioni differenti dei medesimi campi in relazione agli altri tipi di xml esemplificati sono riportate tra parentesi.

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
		è richiesta per i prodotti con scadenza prefissata richiamati anticipatamente e prodotti senza scadenza prefissata per i quali è cessato il periodo di commercializzazione. Inoltre, si accoglie la proposta in merito alla ridenominazione del campo, che quindi risulta "primo invio/aggiornamento".
CAMPO 3 – NOME DEL PDF COLLEGATO (CAMPO 4 PER IBIP - MOP 10 a/ IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	È stato chiesto (ANIA) se sia possibile continuare a denominare i file PDF secondo le attuali modalità previste dalle "Istruzioni operative per la notifica dei KID dei PRIIPs" del 27 dicembre 2017.	Si accoglie l'osservazione e si conferma che le modalità di denominazione dei file PDF verranno specificate all'interno delle "Istruzioni operative" e gestite in parziale continuità con le attuali modalità di notifica. Si precisa che, in un'ottica di semplificazione, la compilazione del campo 3 – "Nome del PDF collegato" viene richiesta soltanto in riferimento ai prodotti MOP.
CAMPO 4 – DATA DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO (CAMPO 5 PER IBIP - MOP 10 a/ IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	È stato chiesto (ASSOGESTIONI) di chiarire se l'oggetto dell'informativa è la "data di produzione del KID".	Si evidenzia che la data di produzione del KID o di revisione dello stesso deve essere indicata in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, par. 1, lett. <i>e</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653. Per maggiore chiarezza il campo viene ridenominato come segue "Data del documento" in modo da renderlo riferibile sia alla produzione sia alla

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
		revisione del KID.
CAMPO 5 – NOME DEL PRODOTTO (CAMPO 6 PER IBIP - MOP 10 a/ IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	È stato chiesto (ABI) di rendere facoltativo il campo 5, di permettere la concatenazione di più nomi, qualora presenti, e di permettere di troncare il nome qualora sia più lungo di 255 caratteri.	Si evidenzia che il campo richiesto deve corrispondere al nome del prodotto indicato nel KID e richiesto dall'art. 1, par. 1, lett. <i>a</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653. Al fine di evitare le problematiche evidenziate, il campo potrà accogliere fino a 4000 caratteri.
CAMPO 6 – ISIN O ALTRO CODICE (CAMPO 8 PER IBIP - MOP 10 a/ IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	Un partecipante chiede di specificare come vada popolato il campo in merito agli ETD, in quanto non esiste un codice standardizzato da utilizzare nei casi di KID aggregati. Si propone di utilizzare il nome del KID convenzionalmente attribuito dall'ideatore.	Si evidenzia che la natura del campo permette di gestire anche codici convenzionali utilizzati dall'ideatore per identificare il prodotto illustrato nel KID, pertanto non si ravvedono impedimenti alla proposta effettuata.
CAMPO 8 – TIPOLOGIA DI PRIIPs	È stato chiesto (ASSOGESTIONI) di eliminare il campo in quanto non presente nel KID.	Non si accoglie l'osservazione in quanto si evidenzia che le informazioni da riportare nell'ambito di tale campo si pongono in continuità con quelle già acquisite ai fini dell'attuale regime di notifica dei KID.
CAMPO 9 – TIPOLOGIA DI DETTAGLIO DEL PRIIPs	È stato chiesto (ASSOGESTIONI) di eliminare il campo in quanto non presente nel KID, evidenziando, altresì, che alcuni dati anagrafici, tra cui quelli riportati nel campo in questione per i CIS, potrebbero essere recuperati da altri regimi	In un'ottica di semplificazione, si accoglie la richiesta di eliminare il codice EUSIPA (previsto nel tracciato EMT), sostituendolo con l'informazione

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
	informativi/segnaletici. È stato evidenziato (ASSOSIM, AIBE e ACEPI) che l'informazione in merito al codice EUSIPA è di tipo opzionale all'interno del tracciato EPT e pertanto ne è stata chiesta l'eliminazione.	"Structured Securities". Inoltre, si accoglie la richiesta in merito alle informazioni di dettaglio dei CIS, che quindi non sono più oggetto di richiesta nell'ambito dell'xml. (cfr. allegato dati strutturati).
CAMPO 10 – COMPREHENSION ALERT (CAMPO 8 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 18 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 13 PER IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di specificare come il campo "Comprehension Alert" faccia riferimento a quanto previsto dall'art. 14, par. 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/653.	Si evidenzia che il campo andrà popolato con "SI" qualora sia presente un'avvertenza relativamente alla segnalazione relativa alla comprensibilità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, del Regolamento delegato (UE) 2017/653.
CAMPO 11 – CATEGORIA DEL PRODOTTO (CAMPO 9 PER IBIP – NON MOP/IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 19 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 13 PER IBIP – MOP 10 b – opz sotto)	È stata chiesta (ASSOGESTIONI) l'eliminazione del campo in quanto non presente nel KID. È stata chiesta (ANIA) conferma che il dato corrisponda alle categorie necessarie ai fini del calcolo dell'MRM.	In un'ottica di semplificazione e coerentemente alla eliminazione del campo 23 "Indicatore rischio di mercato (MRM)", si accoglie la richiesta di eliminare il campo.
CAMPO 12 – VALUTA (CAMPO 10 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 20 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 15 PER IBIP - MOP 10 b -	È stato chiesto (ASSOGESTIONI) di eliminare il campo in quanto non presente nel KID. Non è stato ritenuto applicabile (ABI) il campo 12 in relazione ai derivati OTC.	In parzialmente accoglimento della richiesta, si sostituisce il campo in questione con un nuovo campo 44 "Valuta di denominazione dei costi totali" da popolarsi con l'informazione relativa alla valuta in coerenza con il punto 91 dell'Allegato VI al

<u>Campo</u> ⁶	Osservazioni	Valutazioni
opz sotto)		Regolamento delegato (UE) 2017/653. Il campo risulta applicabile nei casi previsti dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 e dalle relative interpretazioni fornite a livello europeo.
CAMPO 13 – GARANZIA INSOLVENZA (CAMPO 11 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 21 PER IBIP – MOP 10 a)	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di specificare come vada popolato il campo in merito agli ETD, in quanto non sono previste garanzie da parte dell'ideatore nel caso di insolvenza, anche se una garanzia in tal senso è svolta dalla cassa di compensazione. È stata chiesta (ANIA) conferma che la voce corrisponda a quanto previsto nella sezione "Che cosa accade se non è in grado di corrispondere quanto dovuto?" del KID e se il campo vada valorizzato "NO" in assenza di schemi di garanzia pubblici.	Si conferma che la compilazione del campo in questione deve essere effettuata in coerenza con quanto riportato nella sezione "«Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?»" del KID, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2017/653 e delle relative interpretazioni fornite a livello europeo. Non è possibile fornire in questa sede interpretazioni aggiuntive in merito a tali adempimenti, tenuto conto della natura di mera comunicazione all'Autorità di informazioni già previste nel KID.
CAMPO 14 – DESCRIZIONE DELLA GARANZIA (CAMPO 12 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 22 PER IBIP – MOP 10 a)	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di specificare come vada popolato il campo in merito agli ETD, in quanto collegato al campo 13 - GARANZIA INSOLVENZA. È stato evidenziato (ASSOGESTIONI) che non è chiaro il riferimento a "nome del fondo" nella descrizione del campo.	Preliminarmente si osserva che il campo 14 è stato ridenominato come segue "Nominativo del sistema di indennizzo o di garanzia". Si conferma che la compilazione del campo in questione deve essere effettuata in coerenza con quanto riportato nella sezione "«Cosa accade se il [nome dell'ideatore del

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
		PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?»" del KID ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2017/653 e delle relative interpretazioni fornite a livello europeo. Non è possibile fornire in questa sede interpretazioni aggiuntive in merito a tali adempimenti, tenuto conto della natura di mera comunicazione all'Autorità di informazioni già previste nel KID. Si accoglie la richiesta di ASSOGESTIONI e pertanto, nell'ambito della descrizione è stato specificato che andrà indicato il "nome del sistema di garanzia o indennizzo" anziché del "fondo" coerentemente a quanto riportato dal sopra citato dettato normativo.
CAMPO 15 – LIMITI DI GARANZIA	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di specificare come vada popolato il campo in merito agli ETD, in quanto collegato al campo 13 - GARANZIA INSOLVENZA e campo	Si conferma che la compilazione del campo in questione deve essere effettuata in coerenza con quanto
(CAMPO 13 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID	14 – DESCRIZIONE DELLA GARANZIA. Il partecipante chiede inoltre di specificare la nozione di "limiti del sistema di	riportato nella sezione "«Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è
generico CAMPO 23 PER IBIP – MOP 10 a)	garanzia di insolvenza" alla luce delle specificità del sistema di compensazione.	in grado di corrispondere quanto dovuto?»" del KID ai sensi dell'art. 4,
	•	par. 1, lett. <i>b</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653 e delle relative interpretazioni fornite a livello europeo.

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
		Non è possibile fornire in questa sede interpretazioni aggiuntive in merito a tali adempimenti, tenuto conto della natura di mera comunicazione all'Autorità di informazioni già previste nel KID.
CAMPO 16 – SCADENZA (CAMPO 14 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 24 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 16 PER IBIP – MOP 10 b – opz sotto) CAMPO 17 – DURATA (CAMPO 15 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 25 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 17 PER IBIP – MOP 10 b – opz sotto)	È stato chiesto (ANIA) di chiarire cosa riportare nel caso di prodotti per i quali la durata è a scelta del cliente oppure per i prodotti che presentano diverse durate stabilite nel contratto. Un partecipante alla consultazione ha chiesto di specificare come vada popolato il campo in merito agli ETD, a causa della natura aggregata dei KID per tali prodotti e ha proposto di riportare la durata massima e di aggiungere un campo ulteriore per specificare che tale informazione sia relativa ad un gruppo di prodotti e non ad uno singolo.	Si rappresenta che nei casi evidenziati, anche in merito a casistiche analoghe relative ad altri prodotti non IBIP, è necessario indicare la scadenza/durata massima prevedibile. Tale specifica è stata integrata nell'ambito della descrizione dei due campi in questione. La proposta di aggiungere un ulteriore campo è stata accolta prevedendo un tracciato specifico per Derivati OTC/ETD per i quali i KID vengono redatti in forma aggregata.
CAMPO 18 – ESTINZIONE ANTICIPATA	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di modificare il campo, attualmente di tipo binario, al fine di evidenziare i casi in cui si può determinare una liquidazione monetaria dei contratti ETD <i>ante</i> scadenza per eventi straordinari quali OPA, <i>Delisting</i> , ecc.	Si accoglie la richiesta di specificare in modo maggiormente granulare il campo tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, par. 5, lett. <i>b</i>) e <i>c</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653: a

<u>Campo</u> ⁶	Osservazioni	Valutazioni
		tal fine è stato previsto uno specifico indicatore relativo ai casi in cui il prodotto risulta rimborsabile automaticamente in base a quanto previsto dalla sua struttura finanziaria; un indicatore relativo al caso in cui il prodotto può essere rimborsato a discrezione dell'emittente/investitore in coerenza con la struttura finanziaria del prodotto e un ulteriore indicatore per i casi in cui il prodotto non può essere rimborsato anticipatamente oppure può essere rimborsato per eventi straordinari.
CAMPO 19 – OBIETTIVI DI INVESTIMENTO DEL PRIIP (CAMPO 16 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 26 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 18 PER IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	È stato evidenziato (AIBE e ACEPI) che i due campi potrebbero non essere presenti nel tracciato EPT a causa della natura tabellare o della lunghezza del testo originale. È stato chiesto (ABI) di rendere facoltativi i campi 19 e 20. È stato chiesto (ANIA) di chiarire se, per i campi 19 e 20, vada riportato l'esatto contenuto della relativa sezione del KID, se sia possibile estendere il dominio a 5000/10000 caratteri per il campo 19 e a 1000 per il campo 20. Infine, è stato richiesto se è possibile riportare il campo 16 in linguaggio <i>markdown</i> .	Si accolgono parzialmente le osservazioni: in un'ottica di semplificazione, il campo 20 "Target della clientela" è stato reso facoltativo, mentre il campo 19 "Obiettivi di investimento del PRIIP" resta obbligatorio. I campi riportati dovranno contenere l'esatto contenuto della relativa sezione del KID.
CAMPO 20 – TARGET DELLA CLIENTELA		In merito all'ampliamento del dominio, è stato previsto che il campo potrà contenere fino a 4000 caratteri,



Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
		1 1 22 12 12 1
(CAMPO 17 PER IBIP – NON MOP/ IBIP – MOP 10 b – KID generico		rendendo possibile l'inserimento di una parte consistente della descrizione, ritenendosi comunque sufficiente anche solo la parte iniziale della stessa senza
CAMPO 27 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 19 PER IBIP - MOP 10 b - opz sotto)		la parte tabellare.
CAMPO 22 – INDICATORE RISCHIO DI CREDITO (CRM)	È stato chiesto (ABI) di chiarire come compilare il campo per i derivati OTC.	In un'ottica di semplificazione, si accoglie la richiesta di eliminare il campo.
(CAMPO 21 PER IBIP – NON MOP CAMPO 32 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 29 PER IBIP - MOP 10 b – KID generico CAMPO 21 PER IBIP - MOP 10 b -	È stata chiesta (ASSOGESTIONI e UNIPOL Gruppo) l'eliminazione del campo in quanto non presente nel KID.	
opz sotto) CAMPO 23 – INDICATORE RISCHIO DI MERCATO (MRM)	È stato chiesto (ABI) di chiarire come compilare il campo per i derivati OTC.	In un'ottica di semplificazione, si accoglie la richiesta di eliminare il
(CAMPO 22 PER IBIP – NON MOP CAMPO 33 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 22 PER IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	È stato chiesto (ASSOGESTIONI e UNIPOL Gruppo) di eliminare il campo in quanto non presente nel KID.	campo.
CAMPO 24 – CLASSIFICAZIONE LIQUIDITA'	È stato evidenziato (ABI e ANIA) un refuso nel dominio, che non corrisponde alla descrizione del campo.	Si accoglie l'osservazione relativa al refuso, pertanto il dominio del campo sarà "L" in caso di PRIIP considerati
(CAMPO 23 PER IBIP – NON MOP CAMPO 34 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 30 PER IBIP - MOP 10 b –	Non è stato ritenuto applicabile (ABI) il campo 24 in relazione ai derivati OTC, in quanto il dominio prevede di esprimere la liquidità in Y (interi o frazioni con due decimali).	liquidi, "M" in caso di PRIIP che comportino un rischio di liquidità particolarmente rilevante e "I" in caso
KID generico CAMPO 23 PER IBIP - MOP 10 b -	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di sostituire	di PRIIP considerati illiquidi. L'informazione in oggetto, cosi come

<u>Campo</u> ⁶	Osservazioni	Valutazioni
opz sotto)	l'attuale campo con un campo descrittivo.	rivista, risulta applicabile anche ai derivati OTC.
		Non si accoglie l'osservazione in merito alla ridefinizione del campo; si evidenzia, infatti, che il campo andrà compilato in modo coerente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/653 alla voce "Rischio di Liquidità", parte 4 dell'Allegato II, rispettivamente ai punti 56 (PRIIPs che comportino un rischio di liquidità particolarmente rilevante – corrispondente a M), 57 (PRIIPs considerati illiquidi – corrispondente a I) e 58 (PRIIPs considerati liquidi – corrispondente a L).
CAMPO 25 – PENALI PER DISINVESTIMENTO ANTICIPATO (CAMPO 24 PER IBIP – NON MOP	È stata chiesta (ANIA) conferma che il valore da indicare sia quello relativo al disinvestimento "anticipato" prima dell'RHP, così come descritto nel KID.	Si conferma l'interpretazione riportata, in quanto è da indicare l'esistenza o meno di commissioni o penali applicate in caso di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse dal
CAMPO 35 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 31 PER IBIP - MOP 10 b – KID generico)		periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. <i>c</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653.
CAMPO 26 – PERDITA DEL CAPITALE	Un partecipante alla consultazione ha chiesto di dividere in due il campo in modo da poter riportare i differenti profili di perdita nel caso in cui vi siano tipologie di prodotti per cui,	Nel tracciato riservato ai KID generici di Derivati OTC/ETD è stato chiarito che occorre inserire il profilo di perdita

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
(CAMPO 25 PER IBIP – NON MOP CAMPO 35 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 31 PER IBIP - MOP 10 b – KID generico CAMPO 24 PER IBIP - MOP 10 b - opz sotto)	nell'ambito del KID generico, vengano riportate sia una posizione corta sia una lunga, come nel caso degli ETD. È stata chiesta (ANIA) conferma: - che ci si riferisca alla perdita del capitale "a scadenza". In caso di conferma, si chiede inoltre conferma che per i prodotti "a vita intera" la scadenza corrisponda alla durata in vita dell'assicurato; - che per "capitale investito" si intenda il premio versato, o i premi versati, al netto dei costi direttamente prelevati dal premio stesso.	massimo (in continuità con quanto già previsto dalle attuali modalità di notifica dei KID). In merito alle osservazioni relative alle definizioni riportate nel campo, si evidenzia che le informazioni devono essere riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, par. 2, lett. f), del Regolamento delegato (UE) 2017/653 e dalle relative interpretazioni fornite a livello europeo. Non è possibile fornire in questa sede interpretazioni aggiuntive in merito a tali adempimenti, tenuto conto della natura di mera comunicazione all'Autorità di informazioni già previste nel KID. Si evidenzia, infine, che la locuzione "capitale investito" è stata modificata in "investimento iniziale totale" in coerenza con la terminologia utilizzata dall'atto europeo.
CAMPO 27 – PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO (CAMPO 26 PER IBIP – NON MOP CAMPO 36 PER IBIP – MOP 10 a CAMPO 32 PER IBIP - MOP 10 b – KID generico	Un partecipante alla consultazione ha evidenziato che per gli ETD non esiste un periodo di detenzione raccomandato, per cui si propone di inserire un valore numerico convenzionale ovvero un campo <i>ad hoc</i> ulteriore per segnalare questa casistica.	Non si accoglie l'osservazione non risultando presente un'esenzione in merito alla rappresentazione del periodo di detenzione raccomandato nella vigente normativa. Per chiarezza la descrizione del campo viene comunque modificata al fine di contemplare entrambe le ipotesi previste dall'art. 6,

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
CAMPO 25 PER IBIP - MOP 10 b - opz sotto)		lett. <i>a</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653, che si riferisce sia al periodo di detenzione raccomandato sia al periodo minimo di detenzione richiesto.
CAMPO 28 – STRUMENTO FINANZIARIO CON LEVA	È stata chiesta (ASSOGESTIONI) l'eliminazione del campo in quanto non presente nel KID.	In un'ottica di semplificazione, si accoglie la richiesta di eliminare il campo.
CAMPO 29 – MISURA DELLA LEVA FINANZIARIA	È stata chiesta (ABI, ASSOGESTIONI, AIBE, ACEPI e UNIPOL Gruppo) l'eliminazione del campo in quanto non presente nel KID e/o nel tracciato EPT.	In un'ottica di semplificazione, si accoglie la richiesta di eliminare il campo.
CAMPO 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52 – SCENARI (DI STRESS – SFAVOREVOLE - MODERATO – FAVOREVOLE - STEP 1/2/3) – VALORE DI RIMBORSO	È stato osservato (ASSOGESTIONI) che il tracciato CEPT è soggetto ad accordi bilaterali tra SGR ed imprese di assicurazione che offrono MOP, quindi potrebbe non essere utilizzato da tutte le SGR. È stato chiesto di chiarire se l'oggetto dell'informativa siano i valori pubblicati nel KID dei possibili rimborsi nei diversi scenari e orizzonti temporali.	In un'ottica di semplificazione, si accoglie la richiesta di eliminare tutti i campi relativi ai valori di rimborso previsti nei vari scenari.
(CAMPO 27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 PER IBIP NON MOP CAMPO 38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 PER IBIP MOP 10 a CAMPO 26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48 PER IBIP MOP 10 b opz sotto)	Relativamente alla compilazione del campo 46 con riferimento ai derivati OTC, è stato segnalato (ABI) che viene richiesta un'informazione relativa a STEP 3 ma nella descrizione si parla di periodo intermedio espresso in tabella. Sul tema è stato, altresì, richiesto (ASSOGESTIONI) di rivedere la descrizione che dovrebbe fare riferimento, nel caso, al periodo di detenzione raccomandato.	
CAMPO 31-33-35-37-39-41-43-45- 47-49-51-53 – SCENARI (DI	È stato chiesto (ASSOGESTIONI) di chiarire se l'oggetto dell'informativa siano i valori pubblicati nel KID dei possibili	Si conferma l'interpretazione riportata, nello specifico il valore di rendimento è

Campo ⁶	Osservazioni	Valutazioni
STRESS – SFAVOREVOLE - MODERATO – FAVOREVOLE - STEP 1/2/3) – VALORE DI RENDIMENTO	rendimenti medi nei diversi scenari e orizzonti temporali.	riportato in coerenza con quanto definito nell'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2017/653.
(CAMPO 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 PER IBIP NON MOP CAMPO 39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61 PER IBIP MOP 10 a CAMPO 27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49 PER IBIP MOP 10 b opz sotto)		
CAMPO 54-55-56-57-58-59 COSTI (CAMPO 66-67-68-69-70-71 PER IBIP - MOP 10 a CAMPO 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 PER IBIP - MOP 10 b - KID generico CAMPO 53-54-55-56-57-58 PER IBIP MOP 10 b - opz sotto)	È stato evidenziato (ASSOGESTIONI) che il valore pubblicato nel KID è diverso da quello nell'EPT. Nel KID c'è il RIY, nell'EPT la % dell'ammontare investito/disinvestito rispetto al patrimonio netto dell'OICR. È stata chiesta (ANIA) conferma che il dato sia da considerare non obbligatorio qualora non sia presente la relativa voce di costo, mentre in presenza di tale costo la compilazione sia da intendersi dovuta. È stato chiesto (ABI) di stralciare i richiami al tracciato EPT con specifico riferimento per il campo 54 in quanto il campo 03010 del tracciato EPT riporterebbe una descrizione fuorviante.	Si accoglie l'osservazione, per cui sono stati eliminati i riferimenti al tracciato EPT e contestualmente sono stati riportati nelle descrizioni dei campi, laddove necessario, i riferimenti agli specifici articoli della normativa europea applicabile in materia di PRIIPs. Inoltre, si conferma che il dato è da considerarsi non obbligatorio qualora non sia presente la relativa voce di costo.
CAMPO 60 – 61 - 62 COSTI TOTALI (CAMPO 72-73-74 PER IBIP -	È stato evidenziato (ASSOGESTIONI) che nell'EPT la compilazione di questo campo è prevista solo per quei prodotti per i quali non è possibile ricavare un RIY, ed è stato chiesto di chiarire se l'informativa desiderata corrisponde ai valori	Al fine di ridurre l'incertezza sono stati tolti i riferimenti al tracciato EPT e contestualmente sono stati riportati nelle descrizioni dei campi, laddove



<u>Campo</u> ⁶	Osservazioni	Valutazioni
MOP 10 a CAMPO 46-47-48-49-50-51 PER IBIP - MOP 10 b – KID generico CAMPO 59-60-61 PER IBIP MOP 10 b - opz sotto)	presenti nel KID sull'andamento dei costi nel tempo. È stato proposto (ABI) di eliminare le parole in euro al fine di trattare correttamente i PRIIPs denominati in valute diverse dall'Euro.	necessario, i riferimenti agli specifici articoli della normativa europea applicabile in materia di PRIIPs. Si accoglie la proposta di ABI, al fine di acquisire correttamente l'informazione è stato aggiunto un campo in cui specificare, secondo lo standard ISO4217, la valuta di denominazione dei costi riportati.
CAMPO 63 – 64 - 65 IMPATTO SUL RENDIMENTO (RIY) PER ANNO (CAMPO 75-76-77 PER IBIP - MOP 10 a CAMPO 52-53-54-55-56-57 PER	È stato evidenziato (ASSOGESTIONI) che nell'EPT la compilazione di questo campo è prevista solo per quei prodotti per i quali non è possibile ricavare un RIY, ed è stato chiesto di chiarire se l'informativa desiderata corrisponde ai valori presenti nel KID sull'andamento dei costi nel tempo.	tolti i riferimenti al tracciato EPT e contestualmente sono stati riportati nelle
IBIP - MOP 10 b – KID generico CAMPO 62-63-64 PER IBIP MOP 10 b - opz sotto)		



Campo	Osservazioni	Valutazioni
OSSERVAZIONI SUI CAMPI RELATIVI AGLI IBIP		
IBIP – MOP 10 a CAMPO 2 – NOME DEL MANUFACTURER/GESTORE DELLA SINGOLA OPZIONE	È stato chiesto (ANIA) cosa indicare per le diverse fattispecie di opzioni di investimento, anche avuto riguardo al caso in cui determinate opzioni d'investimento sono gestite da soggetti terzi.	In un'ottica di semplificazione, si provvede a eliminare il campo.
IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 9 – CATEGORIA DEL PRODOTTO	È stato osservato (ANIA) che tra i dati strutturati richiesti per i prodotti IBIPS MOP, con riferimento al KID generico, l'impresa deve indicare obbligatoriamente la categoria del prodotto. Nel caso di prodotti MOPs potrebbero essere presenti opzioni di investimento appartenenti a diverse categorie. È stato chiesto, quindi, che il campo non sia considerato obbligatorio o in alternativa che sia prevista una categoria "altro".	In un'ottica di semplificazione, si provvede a eliminare il campo.
IBIP – MOP 10 b – KID generico CAMPO 22 – NOME DEL FILE EXCEL/PDF RIPORTANTE L'ELENCO DI TUTTE LE OPZIONI SOTTOSTANTI	È stato chiesto (ANIA) se il file excel/PDF allegato nel caso del GKID vada riportato anche nei casi di approccio di cui all'art.10, par. 1, lett. <i>a</i>), del Regolamento delegato (UE) 2017/653. È stato, inoltre, osservato che la previsione di questo file anche nel caso in cui sia stato adottato l'approccio di cui all'art. 10, par. 1, lett. <i>a</i>), del Regolamento delegato potrebbe facilitare la rilevazione dei KID.	Al fine di accogliere la proposta di ANIA, è stato previsto di allegare il file excel/PDF relativo alle opzioni previste dal prodotto anche nei casi in cui sia stato adottato l'approccio di cui all'art. 10, par. 1, lett. <i>a</i>), del Regolamento delegato. Tenuto conto dell'eliminazione dei campi relativi ai dettagli della numerosità delle singole opzioni, è stata introdotta l'informazione relativa alla "tipologia".

IBIP – MOP 10 a CAMPO 13-16 – NUMEROSITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE /FONDI INTERNI/ FONDI ESTERNI/ ALTRI ATTIVI	È stato chiesto (ANIA) come procedere alla compilazione e se il numero di gestioni separate /fondi interni / OICR sia da riferire all'intero prodotto o alla singola opzione.	In un'ottica di semplificazione, si provvede a eliminare i campi in questione.
IBIP - NON MOP CAMPO 19 - TIPOLOGIA DI PREMIO (CAMPO 29 PER IBIP - MOP 10 a CAMPO 25 PER IBIP - MOP 10 b - KID generico)	Sono stati chiesti (ANIA) chiarimenti sulla modalità di compilazione del campo per i prodotti che prevedono sia un premio unico iniziale sia premi ricorrenti.	Si precisa che sono state previste tre opzioni "Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico o ricorrente" e questa tipologia di prodotti rientra nella terza, che viene ridenominata per chiarezza "Premio unico e/o ricorrente".
IBIP – MOP 10 a CAMPO 13 – NUMEROSITA' GESTIONI SEPARATE CAMPO 14 – NUMEROSITA' FONDI INTERNI CAMPO 15 – NUMEROSITA' FONDI ESTERNI CAMPO 16 – NUMEROSITA' ALTRI ATTIVI (CAMPI 18/19/20/21 PER IBIP – MOP 10 b)	È stata chiesta (UNIPOL Gruppo) l'eliminazione dei campi in quanto non presenti nel KID.	In un'ottica di semplificazione, si provvede a eliminare i campi.
IBIP - MOP 10 a CAMPO 29 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELL'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO IN CASO DI FONDI	È stata chiesta (UNIPOL Gruppo) l'eliminazione del campo in quanto non presente nel KID.	In un'ottica di semplificazione, si provvede a eliminare il campo.

QUALE UNICA TIPOLOGIA DI SOTTOSTANTI (CAMPO 26 PER IBIP - MOP 10 b - KID generico) IBIP - MOP 10 b CAMPO 33 - PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO	Sono stati chiesti (ANIA) chiarimenti sulla modalità di compilazione qualora il prodotto presenti un <i>range</i> di periodi di detenzione raccomandati, ossia se utilizzare il minimo o il massimo. Si propone di gestire la casistica con un campo <i>min</i> ed uno <i>max</i> , viene richiesto di specificare in tal caso la modalità di compilazione nel caso di presenza di un unico valore.	Si accoglie la proposta, il campo è stato quindi suddiviso in due campi, di cui uno con il <i>min</i> ed uno con il <i>max</i> , in caso di presenza di un unico valore è necessario compilare il campo relativo al <i>max</i> .
IBIP - MOP 10 a CAMPO 65 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEI COSTI PER I MOP CON FONDI QUALE UNICA TIPOLOGIA DI SOTTOSTANTI (CAMPO 34 PER IBIP - MOP 10 b – KID generico)	È stata chiesta (UNIPOL Gruppo) l'eliminazione del campo in quanto non presente nel KID.	In un'ottica di semplificazione, si provvede a eliminare il campo.
IBIP - NON MOP CAMPO 51-52-53 - SCENARIO CASO EVENTO ASSICURATO (CAMPO 29 - IBIP - MOP 10 a CAMPO 25 - MOP 10 b - KID generico)	Sono stati chiesti (ANIA) chiarimenti sulla modalità di compilazione qualora il prodotto presenti diversi scenari assicurativi.	± '